

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
SECCHIA DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE
DI PIANO E DEL FONDO REGIONALE**

L'anno 2008, il giorno 3 del mese

"Tresinaro Secchia" con la presente scri

il Comune di Casalgrande (RE) in perso

sua carica presso il Comune di Casalgra

della delibera consiliare n. 76 del 29.09.2

il Comune di Castellarano (RE) in perso

la sua carica presso il Comune di Cast

forza della delibera consiliare n. 74 del 2

il Comune di Rubiera (RE) in persona

sua carica presso il Comune di Rubier

della delibera consiliare n. 36 del 22.09.

il Comune di Scandiano (RE) in persona

la sua carica presso il Comune di Scand

della delibera consiliare n. 72 del 29.09.

l'Unione "Tresinaro Secchia" in per

domiciliato per la sua carica presso l'Un

presente atto in forza della delibera co

allega quale parte integrante

olti ai minori, as
no e del fondo
REG. 1.5
egrazione fra gli
i Programma" c
on decorrenza d
orio Comune di
omuni del distre
rganizzativi e de
nori, disabili e
onferenti, ai se
estando le com
gestione del fo
zione tra il Com
zione del nuovo
ienza" in cui l
per gli effetti
erimento al Pro
no, Rubiera,
e, sociosanitari
a stipulare spec
etto di Scandia
el D.lgs. 267 18

PREMESSO

- ✧ che i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del TUEL, Unione denominata "Tresinaro Secchia";
- ✧ che con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- ✧ che l'Unione è stata costituita con la sottoscrizione da parte dei Sindaci dell'atto costitutivo in data 3.04.2008;
- ✧ che a seguito dell'approvazione della Legge n. 328/2000 avente per oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali", del Piano Nazionale 2001-2003 approvato con DPCM 14.02.2001, della legge regionale n. 2/2003 "Norme per promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali" il quadro di riferimento istituzionale nel campo e l'erogazione delle prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie è significativamente mutato nel senso che le disposizioni normative richiamate affermano con particolare intensità il concetto della piena titolarità in capo agli Enti locali dell'esercizio delle funzioni di cui innanzi riconducendo ai medesimi un ruolo di prioritaria responsabilità nei riguardi dei bisogni espressi dall'utenza di riferimento;
- ✧ che i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e Baiso, costituenti il Distretto sanitario di Scandiano, nell'ambito dei processi di riforma delle politiche di welfare locale e a seguito del ritiro, da parte dei Comuni, delle deleghe sociali a suo tempo conferite all'Azienda Sanitaria Locale (di seguito denominata A.USL), hanno avviato con decorrenza 1.07.2003 la gestione diretta in forma associata dei servizi socio - assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie, stipulando apposita convenzione ai sensi degli articoli 30 e 33 del D.Lgs. 267/00 e

costituendo il Servizio Sociale Associato (definito SSA), operando in stretta relazione con l'Azienda USL ed individuando nel Comune di Casalgrande l'Ente capofila;

✂ che i Comuni della Zona sociale di Scandiano, coincidente con il Distretto sanitario di Scandiano, hanno stipulato all'“Accordo di Programma” con l'Azienda Unità Sanitaria Locale - Distretto di Scandiano con decorrenza dal 01/01/2005 fino al 31/12/2009 ai sensi delle normative vigenti (Repertorio Comune di Casalgrande n° 8410 del 03/02/2006);

✂ che il Comune di Scandiano, quale Ente capodistretto, ha stipulato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale - Distretto di Scandiano la convenzione per la costituzione del nuovo ufficio di piano e la gestione del fondo regionale per la non autosufficienza.

✂ che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali n. 72 del 29.09.2008 n. 76 del 29.09.2008 n. 74 del 26.09.2008 n. 36 del 22.09.2008 i Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Rubiera hanno approvato il trasferimento all'Unione servizi dei socio - assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie, già svolti in forma associata, nonché per la gestione dell'ufficio di piano e del fondo regionale per la non autosufficienza,

✂ che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 30.09.2008 esecutiva, l'Unione Tresinaro Secchia ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti Comune di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano e l'Unione Tresinaro Secchia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

Art. 6 - Ambito territoriale

Art. 7 - Forme di consultazione

Art. 8 - Dotazione organica

Art. 9 - Beni strumentali

Art. 10 - Ripartizione delle spese

Art. 11 - Proventi

Art. 12 - Recesso, revoca dal servizio, scioglimento dell'Unione

Art. 13 - Controversie

Art. 14 - Rinvio

Art. 15 - Norme transitorie

Art. 16 - Registrazione

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento delle competenze, funzioni ed attività in materia di gestione dei servizi socio - assistenziali rivolti ai minori, ai disabili ed alle loro famiglie e per la gestione dell'ufficio di piano e del fondo regionale per la non autosufficienza, di cui al successivo art. 4, da esercitare in stretta collaborazione con l'Azienda USL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e garantendo a tutti i cittadini del territorio pari opportunità e pari diritto di accesso.

I Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Tresinaro Secchia", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività relative ai servizi sopra indicati.

Art.3 - Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- coerenza degli interventi con le priorità individuate in ambito distrettuale dagli enti locali;
- razionalizzazione dei servizi esistenti e maggiore flessibilità per rispondere alle richieste ed alle esigenze dei cittadini avanzate in ambito locale;
- monitoraggio e rilevazione dei bisogni emergenti in relazione alle trasformazioni sociali e culturali che interessano il distretto;
- costante informazione, supporto ed accompagnamento degli utenti che accedono alla rete dei servizi socioassistenziali;
- promozione, consolidamento e ricerca costante di potenziali sinergie con il privato sociale e di reti fattive di collaborazioni con le realtà associative, culturali, ricreative e del volontariato presenti sul territorio, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 328/2000 e dalla legge regionale n. 2/2003;

L'Unione costituisce il servizio per la gestione delle funzioni relative ai servizi socio - assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie, con sede operativa a Scandiano (di seguito anche servizio sociale associato o SSA). Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione. L'Unione costituisce altresì apposita unità funzionale per la gestione delle funzioni dell'Ufficio di Piano, con sede operativa a Scandiano.

di cui all'art. 2 della

protocollo d'intesa tra i

Viano e Baiso per

Per lo svolgimento delle funzioni in ambito sociale
all'art. 4 a livello distrettuale, l'Unione provvederà a
i Comuni di Viano e Baiso, facenti parte del Distretto
forma associata, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del
Ente capofila, dei servizi socio - assistenziali rivolti
famiglie e per la gestione del nuovo ufficio di piano
autosufficienza..

Per le prestazioni che prevedono la necessaria integrazione
interventi sociali si fa riferimento all' "Accordo di
Sanitaria Locale - Distretto di Scandiano stipulato con
31/12/2009 ai sensi delle normative vigenti (Repertorio
del 03/02/2006) e all' "Accordo integrativo tra i Comuni
Distretto di Scandiano di definizione degli aspetti
relativi ai servizi integrati socio-sanitari rivolti ai minori
l'Unione subentra, in nome e per conto dei comuni conferenti
cui all'art. 2 della presente convenzione, fermo restando
capodistretto;

Per la gestione del Nuovo Ufficio di Piano e per la gestione
non autosufficienza, si fa riferimento alla "Convenzione
l'Azienda USL Distretto di Scandiano per la costituzione
gestione del fondo regionale per la non autosufficienza
nome e per conto dei comuni conferenti, ai sensi della
presente convenzione;

Per la gestione del Centro per le Famiglie, si fa riferimento
Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano

l'istituzione del Centro per le Famiglie della zona sociale di Scandiano, approvato con delibera di Giunta del Comune di Scandiano n. 339 del 27/12/07, a cui l'Unione subentra, in nome e per conto dei comuni conferenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'Unione e i Comuni del Distretto provvederanno a realizzare uno studio di fattibilità finalizzato a verificare i vantaggi di una gestione unificata dei servizi socio-assistenziali che contempli al suo interno anche il governo delle programmazioni di interesse sociale inerenti l'area Adulti ed Anziani.

Art.4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area dei Servizi servizi socio - assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

Famiglia - infanzia - età evolutiva

- assistenza sociale alla gravidanza e maternità;
- counselling e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia;
- prevenzione e presa in carico del disagio psicosociale di minori e adolescenti anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria minorile e ordinaria;
- gestione dei provvedimenti limitativi della potestà genitoriale;
- azioni progettuali individualizzate di supporto alla famiglia anche tramite interventi d'integrazione al reddito familiare, di competenza diretta, con particolare riferimento alle contribuzioni economiche strettamente connesse alla tutela del minore e riconducibili all'acquisto di generi alimentari e farmaceutici di prima assistenza all'infanzia;

- azioni progettuali individualizzate di supporto alla famiglia anche tramite interventi d'integrazione al reddito familiare, di competenza indiretta, con particolare riferimento alle istruttorie relative alle proposte di contribuzioni economiche inerenti la concessione di contributi quali forniture (luce, acqua, gas e smaltimento rifiuti), fondo affitto, spese condominiali, rette scolastiche, contributi generici etc. Nella fattispecie, i Comuni competenti per residenza del nucleo familiare, provvederanno all'erogazione di quanto proposto nelle istruttorie suddette, compatibilmente con le proprie disponibilità dedicate di bilancio;
- proposte per l'inserimento di minori nei servizi educativi prescolari, in attività di tempo libero, ricreative di socializzazione, attività d'integrazione sociale in collaborazione con il privato sociale;
- interventi connessi all'affido familiare;
- interventi connessi all'adozione;
- interventi di mediazione familiare in situazione di separazioni conflittuali e inerenti all'affidamento dei "figli contesi";
- tutela del minore anche attraverso inserimenti in comunità socio/educative/familiari di minori allontanati dal nucleo familiare d'origine;
- interventi di emergenza-urgenza per minori e donne con figli in grave difficoltà;
- tutele
- gestione del centro per le Famiglie della zona sociale di Scandiano;

Disabili e famiglie

- consulenza, sostegno e presa in carico del disabile e della sua famiglia, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 104/92;
- attivazione di progetti e percorsi personalizzati mirati all'integrazione sociale;

- promozione di una cultura dell'integrazione attraverso attività mirate a creare una rete di risorse con il contributo di diversi soggetti del pubblico, del privato sociale e del volontariato;
- counselling e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali di cura;
- interventi di supporto alla famiglia anche tramite interventi d'integrazione al reddito familiare;
- consulenza per l'orientamento e l'accesso alla scuola superiore ai sensi della legge 104/92;
- inserimento lavorativo: progettazione di percorsi individualizzati e/o progetti collettivi per gruppi di disabili;
- ricerca e attivazione di tirocini di lavoro protetto entro il mercato privato e della cooperazione sociale;
- programmazione di attività per il tempo libero e la socializzazione anche tramite soggiorni estivi e/o invernali;
- coordinamento/referenza e inserimenti in centri socioriabilitativi diurni e/o residenziali;
- coordinamento/referenza e inserimenti in gruppi appartamenti e/o comunità alloggio;
- partecipazione alle commissioni per il riconoscimento ai sensi della l. 104/92 e della l. 68/99;
- partecipazione all'Unità di Valutazione Handicap (UVH) per una valutazione multidimensionale e multiprofessionale.
- tutele.

Attività di pianificazione e programmazione

- Gestione del Nuovo Ufficio di Piano con riferimento a:
 - a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere

sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);

b) azioni di impulso e di verifica delle attività per l'attuazione della programmazione sociale e sociosanitaria

c) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;

d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento di strutture e servizi socio-sanitari;

- partecipazione a gruppi di lavoro/gruppi tecnici, mirati ad approfondire tematiche e problematiche specifiche, che rendano possibile una progettazione territoriale finalizzata ad omogeneizzare ed integrare gli interventi e i servizi;

- partecipazione a gruppi di lavoro per l'elaborazione di protocolli operativi tesi a sviluppare sinergie e linguaggi comuni tra i diversi professionisti operanti nel campo del sociale, sociosanitario e socioeducativo;

Attività amministrativa

- gestione amministrativa e finanziaria dei servizi conferiti;

- istruttoria procedimentale, redazione e adozione degli atti amministrativi e contabili;

- gestione dei rapporti con soggetti erogatori di servizi, l'AUSL, la Provincia, e tutti enti ed istituzioni rilevanti per il sistema dei servizi conferiti;

- la gestione e la titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dalla erogazione dei servizi trasferiti da parte dell'Unione;

- tutto quanto previsto e necessario in termini di governo e gestione, per mantenere i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti all'Unione dalla comunità di riferimento per le materie trasferite dai Comuni oggetto della presente convenzione.

Attività di formazione

- partecipazione ad attività formative e di aggiornamento professionale, anche promossi da altri soggetti, tesi a sviluppare logiche di rete e di coprogettazione tra pubblico e privato sociale.

Art.5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Tresinaro Secchia ". Il trasferimento dei servizi decorre dal 1° ottobre 2008.

Art.6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Sociali è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Tramite convenzione stipulata ai sensi degli articoli 30 e 33 del D.Lgs. 267/00 l'ambito territoriale potrà essere esteso anche i Comuni di Viano e Baiso.

Art.7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione.

L'Unione si impegna ad adottare **forme di consultazione permanente** con i Comuni ed a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi al servizio. In sede di rendiconto il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con Dirigente.

Poiché il territorio dell'Unione non coincide con il Distretto socio-sanitario, con la convenzione per la gestione associata delle funzioni elencate all'art. 4 nell'ambito del Distretto di Scandiano sarà individuato apposito **organo di governance distrettuale**

costituito dai 6 Sindaci dei Comuni di Distretto o assessori delegati ed integrato, in sede di Comitato di Distretto, dal Direttore del Distretto sanitario.

Art.8 - Dotazione organica

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale dei servizi socio-assistenziali dei Comuni aderenti all'Unione, già assegnato al Servizio Sociale Associato, viene assegnato definitivamente all'area dei servizi socio-assistenziali dell'Unione,

transitando nella dotazione organica della stessa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001.

Il suddetto personale dipende funzionalmente dal Dirigente dei Servizi socio-assistenziali dell'Unione.

Fino a diverso accordo, al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno concedere alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione fermo restando diversi accordi in essere. In particolare i Comuni assegnano all'Unione in comodato gratuito i beni mobili costituenti la dotazione strumentale delle sedi decentrate; trasferiscono in proprietà all'Unione i beni mobili costituenti la dotazione della sede centrale ed acquistati con fondi dell'Associazione Intercomunale,

riservando agli altri enti partecipanti all'Accordo di programma quote di comproprietà in misura percentuale alla loro partecipazione ai costi di acquisto.

Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso dei beni avviene sulla base dei verbali di consegna sottoscritti tra le parti interessate. I beni trasferiti all'Unione entrano a far parte dell'inventario dell'Unione stessa.

I beni assegnati in comodato o acquistati con i fondi dei singoli Comuni aderenti, in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Art.10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la gestione delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 60% dei costi suddivisi in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario chiuso;
- b) il 40% dei costi suddivisi in base agli effettivi interventi imputabili ai singoli comuni e quantificati al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario utile chiuso;

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 11 – Proventi

Tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi nonché i rimborsi delle spese sostenute già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall'Unione per i servizi alla stessa trasferiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune, è deliberato e comunicato agli altri Enti con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà secondo le modalità previste al successivo art. 13.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni conferiti e risultanti dall'inventario di cui al precedente art. 9, verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, al personale dipendente dell'Unione si applica quanto previsto nel verbale di concertazione tra i rappresentanti delle delegazioni pubbliche dei Comuni aderenti e dell'Unione e le OO.SS. ovvero in sede di confronto concertativo che si svolgerà preventivamente allo scioglimento, recesso o revoca.

Art.13- Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni nei confronti dell'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, così individuati:

- uno nominato dal Presidente della Regione Emilia Romagna, con funzione di Presidente;
- uno nominato dalla Giunta dell'Unione;
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.



Art.14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia

Art. 15– Norme transitorie

Fino all'adozione di propri regolamenti, per la gestione amministrativa, tecnica e contabile, trovano applicazione i regolamenti del Comune di Scandiano, mentre per la gestione dei servizi e degli interventi trasferiti, si applicano, per quanto compatibili, su ciascun territorio comunale i regolamenti che ciascun Comune conferente applica al momento del trasferimento delle materie.

Fino alla stipula di nuovi accordi relativi alla gestione dei servizi e funzioni in ambito sociale, sociosanitario e sanitario nell'ambito del Distretto di Scandiano, trovano applicazione gli accordi già sottoscritti come elencati all'art. 3. In particolare per la dotazione organica, le funzioni, competenze, a attività dell'Ufficio di Piano si fa riferimento all'apposita convenzione tra il Comune di Scandiano e l'Azienda USL Distretto di Scandiano.

Con il fine di semplificare, contenendo i costi, gli adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali ed assicurativi derivanti dal trasferimento in corso d'anno del personale alle dipendenze dei Comuni di origine all'Unione, tutto il personale coinvolto è reso disponibile all'Unione in comando dai singoli Comuni per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008. Il trasferimento organico e definitivo del personale alle dipendenze dell'Unione ha pertanto effetto dal 1° gennaio 2009. L'unione subentra i Comuni conferenti dal 1.10.2008 nei rapporti derivanti da contratti individuali di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Per quanto attiene agli atti di concertazione con le OO.SS. già sottoscritti alla data di sottoscrizione della presente convenzione, gli stessi rimangono in vigore, per le parti non in contrasto, compresa le parti riferite al personale e ciò fino all'adozione del nuovo accordo di concertazione e contrattazione decentrata.

Art. 16- Registrazione

Il presente atto composto da n. 15 facciate scritte per intero e n. 16 righe della facciata 16 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il:

Comune di Casalgrande

Comune di Castellarano

Comune di Rubiera

Comune di Scandiano

Unione Tresinaro Secchia

The image shows five horizontal lines, each corresponding to one of the entities listed on the left. Over these lines are handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the Comune di Casalgrande, the second for the Comune di Castellarano, the third for the Comune di Rubiera, the fourth for the Comune di Scandiano, and the fifth for the Unione Tresinaro Secchia. The signatures are stylized and cursive.